



CASA & ASSOCIATI

**IL CONTRATTO DI TRASPORTO NAZIONALE E
INTERNAZIONALE: LA RESPONSABILITA'
DEL VETTORE E SUB VETTORE**

Gli argomenti dell'incontro:

1. Il contratto di trasposto: nozione e disciplina essenziale
2. La responsabilità del vettore
3. La perdita o l'avaria dei beni trasportati
4. La limitazione della responsabilità del vettore nei trasposti nazionali ed internazionali ai sensi dell'art. 1696 c.c.
5. Focus: la responsabilità del vettore per il fatto doloso o colposo del vettore, sub-vettore ed ausiliario
6. Conclusioni

1. Il contratto di trasporto: nozione e disciplina essenziale

- Il contratto di trasporto può essere definito come il negozio in forza del quale una parte (detta «vettore») si obbliga nei confronti di un'altra (detta «committente» o «viaggiatore») a trasportare da un luogo ad un altro persone e/o cose verso il pagamento di un corrispettivo.
- Esso è disciplinato all'art. 1678 ss. c.c. a mente del quale *«con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone e/o cose da un luogo ad un altro»*
- esso è altresì disciplinato dal codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i.) agli artt. 396 – 468 (per quanto riguarda il trasporto marittimo) e agli artt. 940 – 967 (per quanto riguarda il trasporto aereo)

1.2 La disciplina *extra codicem* nel diritto «interno»

Sempre sul piano del diritto «interno», disciplinano il contratto di trasporto:

- Legge 6 giugno 1974, n. 298: «istituzione dell'albo nazionale degli autotrasporti di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasposti di merce su strada»
- Legge 22 agosto 1985, n. 450: «norme relative al risarcimento dovuto al vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate» e s.m.i.
- D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. codice del consumo)
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni private)
- D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284: «riordinamento della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori
- D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286: «disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore»
- Legge 4 aprile 2012, n. 35

1.3 La disciplina nel diritto «trasnazionale»

Sul piano del diritto transnazionale, invece, disciplinano il contratto di trasporto :

- Convenzione di Ginevra del 15 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (c.d. C.M.R.) resa esecutiva in Italia con la Legge 6 dicembre 1960, n. 1521

In materia di trasporto di cose su strada, l'applicabilità della C.M.R. postula che le parti abbiano manifestato la propria volontà in tal senso, sia attraverso l'inserimento di apposita indicazione nella lettera di vettura, sia attraverso specifiche pattuizioni, dimostrabili con qualsiasi mezzo di prova (Cass. 11285/2005)

- Regolamento U.E. 4058/1989

1.4 Il contratto di trasporto: i tratti essenziali

Si tratta di un contratto:

- **consensuale** (si perfeziona quindi con il solo consenso delle parti, non essendo necessaria la consegna al vettore delle cose da trasportare, salvo che per il trasporto ferroviario che, invece, ha natura reale)
- **a prestazioni corrispettive** (derivano reciproci obblighi in capo alle parti)
- **ad effetti obbligatori** (il contratto obbliga le parti a quanto ivi convenuto, con esclusione di effetti reali traslativi)
- **a forma libera** (non essendo disciplinata una forma vincolata il contratto di trasporto può anche concludersi anche verbalmente)

1.5 Segue: la forma


• pur trattandosi di un contratto a forma libera, l'art. 6 del D.Lgs. 286/2005 stabilisce che «*il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*»

elementi essenziali del contratto sono, in tal caso:

1. Nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore,
2. Numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasporti di cose per conto terzi,
3. Tipologia e quantità delle marce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso,
4. Corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento,
5. Luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario

1.5.1 Segue: la forma

- Ferma la forma libera del contratto di trasporto, è prevista la possibilità del rilascio, a soli fini probatori, di determinati documenti onde poter dimostrare la conclusione e il contenuto del contratto



Ai sensi dell'art. 1684 c.c. infatti *«su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura contenente le indicazioni enunciate nell'art. 1683 c.c. [il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto] e le condizioni convenute per il trasporto»*.

- A richiesta del mittente, inoltre, il vettore deve rilasciare al medesimo una copia della lettera di vettura, con la propria sottoscrizione

1.6 Segue: la lettera di vettura

- La lettera di vettura, pur non essendo un elemento essenziale del contratto di trasporto, ne rappresenta un dato caratteristico ed esclusivo.
- Pertanto, pur trattandosi di un contratto a forma libera, la cui prova può essere data con ogni mezzo, una volta emessa la lettera di vettura, essa documenta l'esistenza ed il contenuto del contratto ed individua il mittente ed il vettore.

Il contratto di trasporto è caratterizzato dal compimento di un «opus perfectum», ossia il «trasferimento di cose o persone da un luogo ad un altro» a carico di un determinato soggetto. Elemento caratteristico ne è la lettera di vettura, la cui esistenza è elemento significativo per ritenere concluso un contratto di trasporto (Cass. 28282/2011)

1.7 Contratto di trasporto vs contratto di spedizione

- La spedizione è un contratto atipico che viene ricondotto alla figura del mandato, avente quale causa specifica l'organizzazione, da parte dello spedizioniere, di una serie di operazioni finalizzate ad eseguire il trasporto.


➔ La differenza con il contratto di trasporto:

- Mentre il vettore assume l'obbligo di compiere un attività materiale (il trasporto), lo spedizioniere si obbliga a compiere un'attività giuridica, ossia a concludere un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del mittente (mandante), del cui adempimento risponde il solo il vettore.

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, con il contratto di trasporto un soggetto di obbliga verso un altro a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione; con quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con terzi, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto (Cass. 12125/2003)

1.8 Il trasporto di persone vs. trasporto di cose

- con il contratto di trasporto di persone il vettore si obbliga nei confronti del passeggero non solo a condurlo ad un luogo ad un altro ma anche a tenerlo indenne dagli eventuali sinistri che possano accorrergli durante il viaggio, nonché a garantirlo rispetto all'integrità delle cose che porta con sé.



Ai sensi dell'art. 1681 c.c., infatti, «salva la responsabilità per il ritardo o per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno»

1.8.1 Segue: il contratto di trasporto di cose

- con il contratto di trasporto di cose, invece, il vettore si obbliga nei confronti del mittente a trasportare le cose affidategli da un luogo ad un altro, nei termini convenuti, assumendo le obbligazioni sulle quali ci si soffermerà *infra*

Nel presente contributo ci si occuperà del trasporto di cose


1.9. Il contatto di trasporto di cose: figure particolari

Sono figure particolari del contratto di trasporto:

- il **trasporto cumulativo**, che si ha quando il mittente stipula con più vettori un unico contratto di trasporto della cui esecuzione i vettori sono solidalmente responsabili nei confronti del mittente;
- il **trasporto multiplo**, che si ha quando il mittente stipula con ciascuno vettore un contratto di trasporto, sicché ogni vettore rimane obbligato solo con riferimento all'esecuzione della propria prestazione;
- il **sub-trasporto**, che si ha quando il vettore si avvale, per l'esecuzione del trasporto, dell'opera di altro vettore con il quale stipula in nome e per conto proprio un contratto di trasporto, del cui adempimento rimane responsabile nei confronti del mittente;

1.10 i soggetti coinvolti nel contratto di trasporto

Le parti del contratto di trasporto sono:

- **il mittente**, che consegna le cose da trasportare al vettore con il quale conclude il contratto di trasporto e ne diviene il creditore,
 - **il vettore**, che assume l'obbligo, nei confronti del mittente, di trasportare le cose da un luogo ad un altro, verso il pagamento del prezzo,
 - **il destinatario**, ossia il soggetto legittimato a ricevere il carico destinazione
-  Il trasporto è considerato un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che il destinatario acquista *iure proprio* i diritti nei confronti del vettore e quest'ultimo potrà opporgli solo le eccezioni fondate sul contratto di trasporto

1.11 Gli obblighi delle parti nel trasporto di cose: il vettore

Perfezionatosi il contratto di trasporto il vettore si obbliga nei confronti del mittente a:

- **trasportare** i beni oggetto del contratto, ossia trasmetterli dal luogo di presa in carico (consegna) al luogo di destinazione (ri-consegna), nei termini convenuti con il mittente.

Ai sensi dell'art. 1687 c.c., infatti, *«il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, degli usi»*

1.11 segue

- L'obbligazione del vettore costituisce una tipica obbligazione di risultato, con la conseguenza che l'inadempimento dello stesso si configura ogni qualvolta le merci non vengano portate a destinazione, salvo il caso fortuito.

La natura dell'obbligazione assunta dal vettore non muta nemmeno qualora lo stesso si avvalga, per l'esecuzione del contratto, dell'opera di terzi (quali i sub-vettori), rimanendo il vettore obbligato verso il mittente per la regolarità del trasporto (Cass. 13905/2005)

1.11. segue

- **custodire e conservare** i beni oggetto del contratto, ossia assicurarsi che le cose da trasportare vengano consegnate al destinatario nel medesimo stato in cui venivano ricevute, senza deterioramenti, avarie, diminuzioni ecc.

La custodia costituisce infatti un obbligazione accessoria in capo al vettore che, ai sensi dell'art. 1693 c.c. «è responsabile della perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario»

1.11 segue

In punto di ricezione delle cose da trasportare, se all'atto del ritiro il vettore non solleva eccezioni in ordine all'integrità delle stesse, esse si presumono esenti da vizi o difetti, giusta l'art. 1693, secondo comma c.c., con la conseguenza che eventuali ammaloramenti che dovessero emergere successivamente alla rimessione dei beni al destinatario verrebbero imputati al vettore, onerato della prova contraria

L'obbligo di custodia cessa con il ricevimento della merce da parte del destinatario che, se operata «senza riserve», libera il vettore

Ai sensi dell'art. 1698 c.c., infatti, *«il ricevimento senza riserve delle cose trasportate con pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore»*

1.12 Gli obblighi delle parti nel trasporto di cose: il mittente

Perfezionatosi il contratto di trasporto il mittente si obbliga nei confronti del vettore a:

- **consegnare** le cose da trasportare nel luogo e nel momento convenuti
- **indicare i dettagli del trasposto**, ossia; «*il nome del destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli estremi necessari per eseguire il trasporto*», giusta l'art. 1683 c.c.
- **versare il prezzo** convenuto

2. La responsabilità del vettore nell'esecuzione del contratto di trasporto

Come detto, con il contratto di trasporto il vettore si obbliga verso il mittente a trasferire i beni oggetto del contratto da un luogo ad un altro, in conformità del contratto.

Onde individuare gli obblighi e, conseguentemente, le responsabilità del vettore, possiamo individuare tre fasi nell'esecuzione del contratto di trasporto, ossia:

1. Fase della consegna,
2. Fase del trasporto,
3. Fase della riconsegna.


2.1 La fase della consegna

- È la il momento in cui, concluso il contratto di trasporto (di natura consensuale), il vettore riceve dal mittente le cose da trasportare, assumendone da tale momento l'obbligo di custodia.
- All'atto della consegna, *«il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi per eseguire il trasporto»* giusta l'art. 1683 c.c.
- La mancata consegna della merce o dei documenti necessari ad eseguire il trasporto, ovvero l'omessa o incompleta indicazione dei dati, valgono a mettere in mora il mittente ex art. 1207 c.c. con la conseguenza che egli sarà tenuto a risarcire i danni patiti dal vettore

2.2. focus: la mora del mittente e la responsabilità del vettore

- La responsabilità del vettore (o del sub-vettore) per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dall'omessa indicazione, da parte del mittente, delle informazioni di cui all'art. 1683 c.c. se non quando vi sia un nesso causale tra detta omissione ed il fatto che ha determinato la perdita o l'avaria.

Vanno imputati al mittente [con conseguente esonero del vettore, n.d.r.] solo quei danni per perdita o avaria della merce causalmente collegati alla sua violazione degli obblighi di collaborazione e non anche quelli dovuti alla condotta colposa del vettore e per i quali l'eventuale incompletezza degli estremi forniti dal mittente è semplice occasione (Cass. 20808/2010)




- Per potersi affermare l'esclusione (o la limitazione) della responsabilità del mittente, occorre quindi accertare se la mancanza o l'inesattezza delle informazioni prescritte all'art. 1683 c.c. sia stata la causa della perdita delle cose da trasportare per cui, ove il perimento sia dipeso dall'omissione di particolari cautele nella custodia, esso potrà imputarsi al mittente solo qualora possa affermarsi che, da un lato, si tratta di misure che il vettore avrebbe dovuto adottate per evitare la perdita e, dall'altro, che egli non la abbia adottate per non essere stato debitamente informato.

2.2 La fase del trasporto

- È il momento, successivo alla ricezione delle cose, in cui il vettore ne cura materialmente il trasporto.
- Nell'eseguire tale attività il vettore professionale è tenuto ad impiegare la diligenza «rafforzata» di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c. rispondendo dell'eventuale inadempimento ex art. 1218 c.c. salvo non dimostri che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
- Obbligazioni fondamentali in tale fase sono:
 1. Trasportare le cose
 2. Custodire e conservare le cose oggetto del trasporto

2.2.1 focus: impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto – l'obbligo di custodia e conservazione

- ai sensi dell'art. 1686 c.c. *«se l'inizio o la prosecuzione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli. Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di informazioni [...] il vettore può depositare le cose a norma dell'art. 1514, o se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515 c.c. il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita»*



- Poiché l'esatta esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell'attività di trasferimento delle cose da luogo a luogo, ma comporta altresì l'adempimento di obbligazioni accessorie, necessarie al perseguimento del fine pratico voluto dalle parti, sussiste a carico del vettore l'obbligo di conservarle e custodirle sino alla loro riconsegna al destinatario e comporta, sino a quel momento, la sua responsabilità *ex recepto*, della quale non è esonerato per il rifiuto della merce da parte del destinatario o per l'omessa trasmissione di informazioni da parte del mittente, dovendo egli adoperare, a tale scopo, lo strumento del deposito ex art. 1514 c.c.

2.3 la fase della riconsegna


È il momento in cui, concluso il trasporto, il vettore consegna le cose trasportate al destinatario

Ai sensi dell'art. 1687 c.c., infatti, «*il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, degli usi*»

la «messa a disposizione» di cui all'art. 1687 c.c. è un'operazione inerente al trasporto che consiste nel mettere a terra la cosa trasportata cui è normalmente obbligato il vettore ma che può essere convenzionalmente posta a carico del destinatario, ovvero costituire oggetto di un contratto d'appalto, collegato al contratto di trasporto, con il quale il vettore si assuma l'obbligo di eseguire le operazioni di scarico della merce con l'organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio

2.3. la fase della riconsegna: impedimenti

- ai sensi dell'art. 1690, primo comma, c.c. *«se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686 c.c.»*




- Il vettore rimane responsabile per la custodia e conservazione della cosa sino a quando non chiede (ed ottiene) istruzioni dal mittente o ne esegue il deposito.

La «messa a disposizione», quale obbligazione accessoria e funzionale all'esecuzione del contratto di trasporto prevista dall'art. 1687 c.c., consiste nello scaricare a terra, dal mezzo adibito al trasporto e nel luogo fissato per la riconsegna, la merce trasportata onde consentire l'apprensione materiale al ricevente. Ne consegue che, quando non sia possibile effettuare la consegna delle cose al momento del loro arrivo a destinazione per fatto imputabile al destinatario, il vettore ha l'onere, per liberarsi del suo persistente obbligo di conservare e custodire la merce, di chiedere istruzioni al mittente, ai sensi dell'art. 1609, primo comma, c.c. (Cass. 4195/2010)

2.3.1 focus: la custodia della merce in fase di consegna


- La responsabilità *ex recepto* del vettore non cessa con l'arrivo della merce presso il destinatario e la messa a disposizione della stessa nei suoi confronti, ma solo con la consegna materiale della stessa. Ciò in quanto il contratto di trasporto di cose non si esaurisce nel trasferimento delle stesse, ma comprende l'adempimento di obbligazioni accessorie funzionali a realizzare lo scopo pratico voluto dalle parti per cui, fino alla consegna al destinatario, permane sul vettore l'obbligo di conservare e custodire la merce



- Per potersi affermare l'avvenuta consegna della merce, non è sufficiente la sottoscrizione, da parte del destinatario, della bolla di accompagnamento, essendo necessario che questi riceva materialmente la merce e ne assuma il possesso

3. La perdita o l'avaria delle cose trasportate: la responsabilità del vettore


- ai sensi dell'art. 1693 c.c. «il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o del destinatario»



La perdita o l'avaria della merce, qualora riconducibile al vettore, integra l'inadempimento dell'obbligo di custodia e conservazione dei beni trasportati il che espone il vettore all'obbligo di risarcire il danno patito dal mittente o dal destinatario

3.1. La presunzione di responsabilità del vettore

- il vettore risponde della perdita o dell'avaria del carico, salvo che non provi che il danno è derivato da una delle cause indicate all'art. 1693 c.c.
- è onere del vettore dimostrare, altresì, il nesso di causalità tra il danno (perdita o avaria delle cose trasportate) le circostanze indicate all'art. 1693 c.c., rimanendo responsabile per la perdita o l'avaria dovute a cause ignote.




L'art. 1693 c.c. pone infatti a carico del vettore una presunzione di responsabilità *ex recepto* che può essere vinta soltanto dalla prova specifica che il danno (per tale intendendosi la perdita o l'avaria del carico) è dipeso da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, riconducibile alle ipotesi tipiche di cui all'art. 1693 c.c. (Cass. 15107/2013, idem Cass. 24209/2006)

3.2 le cause di esonero della responsabilità del vettore

- sono cause di esonero della responsabilità del vettore, ai sensi dell'art. 1693 c.c.
 1. Il **caso fortuito o la forza maggiore**, per tali intendendosi quegli eventi, estranei alle persone e ai mezzi impiegati dal vettore e quindi determinati dalla natura o dalla condotta di terzi, che precludono al vettore la possibilità di consegnare il carico nelle condizioni in cui lo ha ricevuto,
 2. La **natura o i vizi delle cose**, per tali intendendosi le caratteristiche dei beni da trasportare ovvero i difetti degli stessi,
 3. Il **fatto del mittente o del destinatario**,

3.3 Focus: il fatto illecito del terzo

- il fatto illecito del terzo non è di per sé idoneo a liberare il vettore della responsabilità *ex recepto*. Perché ciò accada è infatti necessario che l'illecito sia accorso in circostanze e con modalità tali da renderlo assolutamente imprevedibile ed inevitabile.



- la prova liberatoria incombe sul vettore, dovendo egli dimostrare che la perdita del carico, ancorché riconducibile ad un reato perpetrato con violenza o minaccia sulla persona sia avvenuto con modalità talmente atipiche da potersi ritenere del tutto imprevedibile ed inevitabile anche mediante l'assunzione di misure adeguate (Cass. 16554/2015, *idem* 1798/2007)

3.4 Focus: il furto o la rapina e l'attività truffaldina di terzi

- **il furto o la rapina** costituiscono ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, come tali idonei ad escludere la responsabilità del vettore «*soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile*» (Cass. 23833/ 2015, *idem* Cass. 15107/2013)
- **l'attività truffaldina di terzi**, che abbia indotto in errore il vettore in ordine all'identificazione del reale destinatario o del luogo di consegna, è idonea ad escludere la responsabilità del medesimo se l'altrui raggirio o artificio non poteva essere evitato con l'ordinaria diligenza, tenuto conto dell'obbligo, in capo al vettore, di chiedere istruzioni al mittente in caso di impedimenti, anche temporanei, nell'esecuzione del contratto (Cass. 11004/2003)

4. La limitazione della responsabilità del vettore nei trasposti nazionali ed internazionali ai sensi dell'art. 1696 c.c.

- ai sensi dell'art. 1696 c.c.

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con Legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.

La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.


4.1 Il limite del danno risarcibile

Ai sensi dell'art. 1696, quindi, il danno risarcibile incontra i seguenti limiti:

- nei **trasporti nazionali** la somma di un euro per chilogrammo di perso lordo della merce perduta o avariata
- nei **trasporti internazionali** la somma indicata all'art. 23, terzo comma, della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR)

4.2 Il risarcimento del danno risarcibile nei trasporti di merci su strada: la Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR)

- la CMR si applica, ai sensi dell'art. 1 della convenzione medesima, a *“ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno sia Parte della Convenzione”*




Ai sensi dell'art. 17 «il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna»

4.3 Focus: il limite al risarcimento del danno nei trasporti internazionali

- Ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della CMR, nell'ipotesi in cui il vettore sia tenuto a risarcire il danno patito derivato dalla perdita o avaria delle cose da trasportare, «l'indennità non può superare 8,33 unità di calcolo per ogni chilogrammo di peso lordo mancante»
- Il successivo settimo comma chiarisce che per «unità di calcolo» deve intendersi il Diritto Speciale di Prelievo dello Stato ove dovesse insorgere la controversia con il vettore.

Il diritti speciali di prelievo (DSP) costituiscono una particolare unità di misura impiegata dal Fondo Monetario Internazionale il cui valore è ricavato da un paniere di monete nazionali, tra cui l'euro.

Un euro corrisponde all'incirca a 0,76 DPS




L'indennità che il vettore è obbligato a corrispondere in caso di perdita o avaria del carico ex art. 12 della CMR è quindi pari a:

6,33 Euro per chilogrammo di carico perduto

$[(8,33 \text{ «unità di calcolo»} = 8,33 \text{ DSP}) \times 0,76 \text{ (un Euro} = 0,76 \text{ DPS)} = 6,33 \text{ Euro}]$

4.4 L'esclusione delle limitazioni al risarcimento del danno


Ai sensi dell'art. 1696, quarto comma, c.c. «il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni».



Sussiste la «colpa grave» del vettore ogni qualvolta egli abbia posto in essere un comportamento consistente nell'inosservanza delle elementari regole di prudenza, tale da violare la diligenza minima richiesta nell'espletamento delle proprie occupazioni (Cass. 24765/2008)

4.5 la «colpa grave» del vettore in caso di furto del carico

sussiste «colpa grave» del vettore anche qualora il carico sia andato perduto a causa del furto o della rapina operate da un terzo, salvo che il fatto illecito non sia accorso con modalità tali da renderlo imprevedibile e/o inevitabile (Cass. 23822/2015)




Costituiscono indici rilevatori della «colpa grave» del vettore:

- l'omessa sorveglianza del veicolo impiegato per il trasporto durante la sosta o in orario notturno (Trib. Bari 1 giugno 2016, *idem* Trib. Milano 13 marzo 2013)
- l'impossibilità (per non esserne a conoscenza) di riferire, all'atto della denuncia del furto, le circostanze in cui esso sarebbe avvenuto. Infatti «*versa in colpa grave, ai sensi dell'art. 1696, comma 4, c.c. il vettore che non sia in grado di chiarire come e quando la merce sia stata trafugata mentre era nella sua sfera di controllo*» (T. Perugia 26 febbraio 2020, *idem* Trib. Milano 21 marzo 2018)

5. Focus: il fatto doloso o colposo del vettore, sub-vettore ed ausiliario

- il vettore è responsabile verso il mittente anche qualora la perdita o l'avaria del carico sia dipesa dal fatto doloso o colposo dell'ausiliario o del terzo di cui si sia avvalso nell'esecuzione del trasporto (art. 1228 c.c.)

Non vale ad escludere la responsabilità del vettore il fatto che egli si sia avvalso dell'opera di un sub-vettore, con il quale abbia concluso un autonomo contratto di trasporto



Infatti, *«il vettore che si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al sub-vettore»* (Cass. 13374/2018)

6. Conclusioni

Come si è visto l'ordinamento interno e transnazionale pongono a carico del vettore una presunzione di responsabilità per la perdita o l'avaria del carico che egli può vincere solo dimostrando che il danno è derivato da una causa del tutto al di fuori del suo controllo.

In ragione di ciò, al fine di non incorrere nella responsabilità per il risarcimento del danno, è opportuno che il vettore:

- adotti ogni cautela necessaria per la custodia e conservazione del carico e per il controllo dello stesso durante tutte le fasi del trasporto
- comunichi al mittente ogni circostanza idonea, anche solo astrattamente, ad ostacolare o ritardare il trasporto, ai sensi dell'art. 1686 e 1690 c.c. eseguendo, se necessario, il deposito del carico
- in caso di sinistro, fornisca alla autorità i dettagli in cui è avvenuta la sottrazione del carico
- contragga adeguata polizza assicurativa



Grazie per l'attenzione